

PLEXUS INTERNATIONAL FORUM ONLUS

Costituita il 20 gennaio 1999, a Cagliari, con atto notarile, dott. Carlo Mario De Magistris, registrato il 1 febbraio 1999, repertorio n.76880, raccolta n.13161.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata "**Plexus International Forum - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**".

Articolo 2

L'associazione è apartitica, non confessionale, non ha scopi di lucro ed ha struttura democratica. L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori della promozione, della cultura e dell'arte ; della tutela, promozione e valorizzazione dei beni d'interesse storico e artistico", ivi comprese le biblioteche; della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; dell'istruzione e della formazione; della cooperazione internazionale; della valorizzazione delle culture alimentari del Mediterraneo e di altre civiltà.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. ¹

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Roma.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall' associazione.

SOCI

Articolo 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, sono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'entità delle quote ed i termini di pagamento saranno stabiliti dal Consiglio

Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, il quale definirà le quote d'iscrizione, associative e straordinarie per l'anno successivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono soci fondatori le persone che hanno dato luogo all'iniziativa in sede di redazione dell'atto costitutivo.

Articolo 6

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività⁷ in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 8

Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, sono sovrane per l'amministrazione e la gestione dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire con il diritto di voto singolo all'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea é convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per la validità della prima convocazione è necessario che siano presenti o' rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati .

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre e su

tutto quanto altro a lei demandato per legge e per statuto.

-

Le delibere dell'Assemblea, l'approvazione del bilancio e i rendiconti finanziari ed economici, dovranno essere esposti in una bacheca nella sede dell'Associazione e in tutte le altre tre sedi o uffici periferici nel caso che esistano e funzionino e pubblicizzate secondo le forme e i mezzi più opportuni. L'Assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità di cui sopra dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Presidente non vi provvedesse, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci con diritto di voto singolo e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal vice presidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

IL PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alla delibere del Consiglio Direttivo .

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Articolo 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il bilancio consuntivo resterà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2 e di quelle ad esse connesse. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

Articolo 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi perseguiti;
- b) per altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME DI CHIUSURA

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Asili Stefano

Sandro Dernini

Franco Meloni

Alessandra Menesini

Carlo Mario De Magistris